

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231

INDICE

PARTE I - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 1	Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012	2
Art. 2	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)	2

PARTE II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Art. 3	Le aree di attività maggiormente a rischio	3
Art. 4	I reati rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012	4
Art. 5	Mappatura dei rischi	7
	A) Area appalti e contratti pubblici (Approvvigionamenti)	
	B) Area rapporti con la Pubblica Amministrazione	
Art. 6	Analisi dei rischi	9

PARTE III - IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 7	Strumenti per la gestione del rischio	10
Art. 8	Le misure di prevenzione "Area appalti e contratti"	12
Art. 9	Le misure di prevenzione "Area rapporti con la Pubblica amministrazione"	13

PARTE IV - TRASPARENZA

Art. 10	Quadro normativo di riferimento	14
Art. 11	Le misure di trasparenza	14
Art. 12	Finalità delle misure in materia di trasparenza	15
Art. 13	Il ruolo del RPCT in materia di trasparenza	15
Art. 14	Attuazione delle misure	16
Art. 15	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	17
Art. 16	Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato	17
Art. 17	Registro degli accessi	18

PARTE I - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**Art. 1 - Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012**

In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è attualmente rappresentato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, recentemente riformata dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

L’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016, modificando l’art. 1 della Legge n. 190/2012, ha previsto che tanto le Pubbliche Amministrazioni quanto gli *“altri soggetti di cui all’articolo 2 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013”* sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (del quale è la stessa legge a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”*, i secondi devono limitarsi ad adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

Masoenergia S.r.l. è attualmente una Società a partecipazione pubblica maggioritaria costituita dai seguenti soggetti:

- a) Azionisti di natura pubblica qualificati come Comuni enti locali ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Comune di Telve per il 33,75%; Comune di Scurelle per il 32,50%);
- b) Azionisti di natura privata, sia persone fisiche che giuridiche (Dolomiti Energia Hydro Power S.r.l. per il 26,25%; Azienda Consorziali Servizi Municipalizzati S.p.a. per il 7,50%).

Alla luce di tale panorama assembleare, Masoenergia S.r.l. è qualificabile come *“Società a controllo pubblico”* ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto i due Comuni esercitano poteri di controllo sulla Società, disponendo *“della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”*.

Pertanto, trattandosi di Società a controllo pubblico, essa è inquadrabile nelle fattispecie di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013, con conseguente applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

In conformità dell’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190/2012, con il presente documento, Masoenergia S.r.l. adotta le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 2 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Masoenergia S.r.l. nomina, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), individuandolo in un membro del CdA privo di deleghe.

Il RPCT è incaricato di svolgere i compiti indicati dalla legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza.

Allo stesso sono attribuiti anche compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

In particolare, egli è tenuto a porre in essere le seguenti attività:

- a) elaborare e predisporre, con cadenza annuale, la proposta delle misure integrative al Modello 231, identificate e condivise con l'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D. Lgs. n. 231/2001, da sottoporre all'attenzione del Presidente del CdA, ai fini della loro adozione da parte dello stesso;
- b) verificare l'efficace implementazione delle misure adottate e la loro idoneità, provvedendo a proporre l'eventuale modifica in caso di accertate e importanti violazioni ovvero in caso di alterazioni nell'organizzazione nell'attività della Società;
- c) favorire e promuovere adeguate attività formative in materia di "anticorruzione" per il CdA;
- d) vigilare sul recepimento e il rispetto dei protocolli previsti dalle misure;
- e) promuovere, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Società;
- f) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi o la segregazione dei ruoli per le attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) proporre la definizione di canali di comunicazione idonei alla segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti e/o non in linea con le determinazioni/protocolli stabiliti dal Codice Etico e dal Modello 231;
- h) gestire le anomalie, nonché le violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, attraverso idonei canali di cooperazione/comunicazione con l'OdV e il CdA, anche tramite la programmazione di specifiche verifiche ispettive;
- i) provvedere a riferire al CdA l'attività svolta con cadenza almeno annuale e in ogni caso di espressa richiesta da parte dello stesso organo amministrativo;
- j) essere referente dei procedimenti relativi alla normativa del Whistleblowing.

Le funzioni di RPCT vengono svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV.

PARTE II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Art. 3 - Le aree di attività maggiormente a rischio

L'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 prevede la necessità di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prescrivendo, altresì, la necessità di stabilire delle misure per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Nel fare ciò, l'art. 1, comma 16, della medesima fonte stabilisce presuntivamente le seguenti attività:

- a) *autorizzazione o concessione;*
- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.*

Orbene, nonostante la disposizione in esame si riferisca formalmente alle sole Pubbliche Amministrazioni, le aree contenute in tale elenco sono state ritenute dalle Linee guida ANAC come il "contenuto minimo" delle misure integrative al Modello 231 per le Società in controllo pubblico.

Art. 4 - I reati rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012

Prima di procedere alla mappatura delle aree/attività a rischio - svolta tenendo conto anche di quanto già realizzato da Masoenergia S.r.l. nella predisposizione del Modello 231 - si ritiene opportuno elencare tutte le fattispecie di reato rilevanti ai fini del rispetto della Legge n. 190/2012.

1. art. 314 c.p. (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

2. art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

4. art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

5. art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6. art. 317-bis c.p. (Pene accessorie)

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

7. art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

8. art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

9. art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

10. art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

11. art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

12. art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

13. art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

14. art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

15. art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

16. art. 323 c.p. (Abuso di ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

17. art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

18. art. 326 c.p. (Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

19. art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

20. art. 331 c.p. (Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 5 - Mappatura dei rischi

La determinazione n. 1.134/2017 dell'ANAC, nel delineare il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231, prescrive che, al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società sia tenuta a rappresentare, per ciascuna area, le attività sensibili, ovvero quelle in cui potrebbero essere commessi i reati rilevanti in materia.

In particolare, la mappatura delle aree di rischio deve essere riferita a ciascuna area o processo aziendale e deve elencare le attività sensibili e/o strumentali alla commissione dei reati presupposti in analisi; nonché individuare le singole fattispecie di reato che possono configurarsi nell'ambito delle suddette attività sensibili/strumentali. Infine, deve descrivere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i rischi potenziali ovvero le modalità attuative dei reati, nonché le carenze organizzative che potrebbero accrescere il rischio potenziale.

In relazione alle aree esposte al rischio di corruzione secondo l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, i rischi identificati, conformemente ai processi organizzativi della Società, sono i seguenti:

A) Area appalti e contratti pubblici (Approvvigionamenti)

Fase della pianificazione:

- Definizione del budget degli approvvigionamenti predisposto con margini di libertà/incertezze non rispondente a criteri legati alla *mission* della Società, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle attività destinate ad essere realizzate con la collaborazione di un determinato fornitore);

Fase della progettazione - Definizione dei requisiti di approvvigionamento:

- Definizione non esaustiva dei requisiti sulle capacità tecnico-economici del fornitore, al fine di favorire un determinato operatore economico (qualificazione);
- Definizione dei requisiti di approvvigionamento che non descrivono adeguatamente le condizioni di determinazione del prezzo e le caratteristiche tecniche del servizio/prodotto;
- Prescrizioni di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati fornitori;
- Anticipo dei requisiti o i contenuti della documentazione di affidamento ad alcuni fornitori/operatori economici per favorirne la partecipazione;

Fase della progettazione - Individuazione della procedura di affidamento:

- Possibile elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un determinato fornitore¹;
- Predisposizione di griglie di valutazione tecnico-economica per l'attribuzione di punteggi tali da favorire il fornitore gradito;
- Coinvolgimento di soggetti non in grado o non interessati ad accettare la fornitura (es. per ragioni logistiche/territoriali o di convenienza economica);

Fase della selezione del fornitore – Nomina commissione e valutazione offerte:

- Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti;
- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo;
- Possibile applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito;
- Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Fase della stipula del contratto:

- Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere di favorire alcuni fornitori;
- Possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta;
- Possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali;

¹ Corruzione tra privati: esponenti della Società potrebbero promuovere nei confronti degli amministratori di società fornitrici, azioni corruttive (es. affidamento di consulenze a persone/società collegate al soggetto corrotto, viaggi, omaggi di valore rilevante) finalizzate a indurre gli stessi a presentare offerte a prezzi fuori mercato determinando un danno per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

- Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Fase della verifica delle attività contrattuali (SAL intermedi e finali):

- Assenza, totale o parziale, di controlli sull'effettivo stato di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare eventuali applicazioni di penali o la risoluzione del contratto;
- Approvazione di modifiche sostanziali al contratto rispetto ai requisiti iniziali di approvvigionamento che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.);
- Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della Società;
- Mancata denuncia di difformità rispetto al contratto per fini privati.

Fase dei pagamenti:

- Rilascio di attestazione di verifica di conformità attività/servizi correlati ai pagamenti in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali;
- Possibile alterazione dei termini di pagamento delle fatture per favorire il pagamento di determinati soggetti;
- Possibili pagamenti effettuati a determinati creditori a discapito di altri per perseguire fini privati.

B) Area rapporti con la Pubblica Amministrazione***Gestione Rapporti istituzionali con esponenti della P.A.:***

- Omessa definizione di politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con i soggetti della P.A.;
- Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'erogazione di servizi.

Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni):

- Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- Assenza di controlli sull'effettivo stato di avanzamento delle attività e modalità di rendicontazione delle spese;
- Attestazione di regolare esecuzione delle attività nel rispetto di tutti gli adempimenti contabili civilistici e fiscali.

Art. 6 - Analisi dei rischi

Nel precedente punto sono stati, dunque, individuati i rischi inerenti alle attività di Masoenergia S.r.l. rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012.

Nel prosieguo è nuovamente riportato l'elenco degli illeciti penali rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012, con valutazione dei seguenti fattori:

A) probabilità di verifica

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = impossibile;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile.

B) possibile danno derivante dalla realizzazione del fatto

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = inesistente;
- 1 = marginale;
- 2 = significativo;
- 3 = molto dannoso;
- 4 = compromissione continuità aziendale.

C) vulnerabilità aziendale, intesa come la debolezza organizzativa che può essere sfruttata per commettere il reato

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = non vulnerabile;
- 1 = poco vulnerabile;
- 2 = vulnerabile;
- 3 = molto vulnerabile;
- 4 = priva di difesa.

D) RISCHI DI REATO conseguenti

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = nessun rischio
- 1 = rischio marginale
- 2 = rischio significativo
- 3 = rischio notevole
- 4 = rischio di compromissione della continuità aziendale

1	Peculato (art. 314 c.p.)		
2	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)		
Probabilità di verifica	Danno derivante	Vulnerabilità aziendale	RISCHIO DI REATO
0	0	0	0

I reati sono stati così valutati in quanto "reati tipici" riferiti dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che dà o promette l'utilità.

3	Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)
4	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Probabilità di verifica	Danno derivante	Vulnerabilità aziendale	RISCHIO DI REATO
2	3	2	3

5	Concussione (art. 317 c.p.)		
6	Pene accessorie (Art. 317-bis c.p.)		
Probabilità di verifica	Danno derivante	Vulnerabilità aziendale	RISCHIO DI REATO
0	0	0	0

Il reato è stato così valutato in quanto "reato tipico" riferito dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che dà o promette l'utilità.

7	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)		
8	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)		
9	Circostanze aggravanti (art. 319-bis)		
10	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)		
12	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)		
13	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)		
14	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)		
15	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)		
Probabilità di verifica	Danno derivante	Vulnerabilità aziendale	RISCHIO DI REATO
2	3	2	3

11	Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)		
16	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)		
17	Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 c.p.)		
18	Rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)		
19	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)		
20	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.)		
Probabilità di verifica	Danno derivante	Vulnerabilità aziendale	RISCHIO DI REATO
0	0	0	0

I reati sono stati così valutati in quanto "reati tipici" riferiti dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che realizza la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

PARTE III - IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 7 - Strumenti per la gestione del rischio

A seguito della rappresentazione delle aree/attività a rischio, nonché dei relativi rischi di reato, la Società deve procedere all'identificazione delle misure finalizzate alla prevenzione.

I principali strumenti di intervento sono i protocolli di gestione, i quali consistono nella predisposizione di una sequenza di comportamenti/azioni/adempimenti posti in essere dalla Società al fine di standardizzare e orientare lo svolgimento delle attività sensibili identificate.

Per la gran parte delle attività sensibili/strumentali, tali presidi sono stati stabiliti dal Modello 231 nonché dal Codice Etico ai quali rispettivamente si rinvia.

Per le altre attività sensibili/strumentali della Società, tali presidi vengono stabiliti nel presente documento secondo il **principio della documentabilità e tracciabilità** dei processi e delle attività previste, funzionali all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici. In particolare, ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata.

I documenti rilevanti devono:

- essere opportunamente formalizzati;
- riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
- essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

Art. 8 - Le misure di prevenzione "Area appalti e contratti"

Di seguito si riporta una analisi delle principali misure di prevenzione adottate da parte della Società, quale amministrazione aggiudicatrice, in relazione ad alcune attività sensibili nell'ambito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dalla suddetta Società per

l'affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi rientranti nella c.d. "filiera pubblica".

Responsabili di processo:

Il soggetto responsabile dell'adozione delle misure di prevenzione è il Responsabile del procedimento (RUP).

Misure di prevenzione del rischio:

- Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità degli operatori economici e tracciabilità;
- Adozione del regolamento delle procedure interne di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cd. "Regolamento acquisti");
- Adozione di un Codice Etico;
- Adozione di un apposito regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni;
- Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Incarico formale a soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici, identificati sulla base di criteri predefiniti quali inerenza, competenza, professionalità ed esperienza;
- Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento/gara pubblica;
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e dei dati relativi alle gare, in linea con quanto previsto dal Codice e dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Definizione della procedura di gara e di aggiudicazione, dei criteri e degli atti rilevanti della gara da parte del Responsabile del Procedimento, in collaborazione con le funzioni competenti;
- Esecuzione di verifiche di compatibilità sulle nomine dei membri della Commissione di valutazione;
- Formalizzazione del divieto di attuazione di varianti proposte non sottoposte preventivamente alla formale autorizzazione del Responsabile del procedimento.

Art. 9 - Misure di prevenzione "Area rapporti con la Pubblica Amministrazione"**Responsabili di processo:**

Soggetti titolati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Misure di prevenzione del rischio:

- incarico formale ai soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici;
- tracciabilità degli incontri formali anche finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/convenzioni, legati all'accettazione della prestazione o del servizio erogato;
- obbligo di svolgimento degli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, al fine di minimizzare il rischio di eventuali patologie collusive, attraverso

- la presenza di almeno due amministratori di Masoenergia S.r.l.. Dell'incontro deve essere redatto resoconto scritto a cura dei soggetti aziendali che vi hanno preso parte;
- in via subordinata rispetto a quanto previsto al precedente punto, gli incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza potranno essere condotti da un solo soggetto, onerato della preventiva e tempestiva segnalazione dell'incontro in forma scritta e tracciata agli altri membri del CdA, per permettere la relativa partecipazione allo stesso;
 - obbligo di condurre gli incontri con soggetti pubblici in accordo con quanto previsto nel Codice Etico e comunque sulla base dei criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede;
 - risoluzione del rapporto e comunicazione tempestiva al RPCT ed all'OdV in caso di richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione.

PARTE IV – TRASPARENZA

Art. 10 - Quadro normativo di riferimento

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità.

A seguito delle modifiche introdotte D. Lgs. n. 97/2016, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza è disciplinato all'art. 2 bis del D. Lgs. n. 33/2013, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione".

Esso dispone che la normativa *de qua* si applichi, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal TUSP e, pertanto, anche a Masoenergia S.r.l..

Il principio di trasparenza enunciato nell'art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al D. Lgs. n. 97/2016), ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

In tale ottica, la trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, rappresentando, pertanto, un principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e, comunque, dei soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia e dei loro rapporti con i cittadini.

Art. 11 - Le misure di trasparenza

Una delle ulteriori significative modifiche introdotte dal citato D. Lgs. n. 97/2016 è la previsione della unificazione e piena integrazione delle misure a tutela della trasparenza in un unico strumento, quale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ovvero – per le Società a controllo

pubblico come Masoenergia S.r.l. – le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231.

Pertanto, in conformità a quanto sopra e a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, per effetto della nuova disciplina la presente sezione delle misure integrative inerente le modalità di attuazione del principio di trasparenza, riporta le soluzioni organizzative necessarie a garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente, oggetto di recepimento nella sezione appositamente dedicata del sito istituzionale.

Art. 12 - Finalità delle misure in materia di trasparenza

Con la presente sezione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, Masoenergia S.r.l. stabilisce gli obiettivi strategici della Società in materia di trasparenza.

In particolare, questa sezione è finalizzata a:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- concepire la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La presente sezione definisce le misure, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative rivolte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili delle funzioni della Società.

Art. 13 - Il ruolo del RPCT in materia di trasparenza

Al RPCT è affidato anche il ruolo di “Responsabile della Trasparenza”, così come previsto sia dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, che dalle linee guida ANAC approvate con la delibera 1.134 dell'8 novembre 2017 in materia di trasparenza.

In particolare, al RPCT è attribuito il compito di:

- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;

-
- segnalare al CdA, sempre per il tramite del Presidente, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Nella specifica fattispecie, Masoenergia S.r.l. ha individuato nel RPCT il soggetto tenuto a curare l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (analogamente a quanto eseguono gli Organismi Indipendenti di Valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del D. Lgs. n. 150/2009).

Di conseguenza, l'RPCT è tenuto ad attestare annualmente, entro il termine di legge, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, utilizzando le griglie di rilevazione pubblicate dall'ANAC.

Detta attestazione è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.

Art. 14 - Attuazione delle misure

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della Società un'apposita sezione denominata "Società trasparente", secondo quanto riportato dalla determinazione ANAC n. 1134/2017.

Il RPCT ha effettuato l'analisi degli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ha predisposto una tabella che riporta esattamente il contenuto di quanto deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente", con i contenuti riportati nell'allegato 1 alla determinazione ANAC n. 1134/2017.

In relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, verranno indicati anche i termini entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato.

Masoenergia S.r.l. è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I soggetti responsabili, quindi, contribuiscono affinché i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre i termini previsti dalla legge dalla loro efficacia;
- per un periodo di tempo come previsto dalla normativa in materia;
- riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 15 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del RPCT avviene, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Società trasparente", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge.

In particolare, per gli aggiornamenti a cadenza trimestrale/semestrale/annuale si procederà alla verifica una settimana prima della scadenza, mentre per gli aggiornamenti tempestivi, si procederà a due verifiche annuali, eventualmente a campione.

In caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o, comunque, non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il RPCT provvederà a segnalare l'inottemperanza al CdA e, in caso l'inottemperanza perduri, a segnalare la stessa all'Organismo di Vigilanza.

In occasione della relazione annuale del RPCT, verrà dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione delle misure integrative al Modello 231 e, negli aggiornamenti futuri della presente sezione, promuovendo eventuali ulteriori azioni per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 16 - Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato

Gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente comportano, quale strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla legge, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui essa sia stata omessa. Al riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. "Accesso Civico Semplice") di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle relative risorse, l'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico (c.d. "Accesso Civico Generalizzato"), molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza. Tale nuova tipologia di accesso civico, diversa e ulteriore rispetto al precedente, è caratterizzata dal fatto che - come indicato al riguardo dall'ANAC nelle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 33/2013*" adottate con deliberazione n. 1.309 del 28 dicembre 2016 - l'accesso alle informazioni inerenti alla Società non sono strumentali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata alternativamente al RPCT o alle funzioni aziendali, utilizzando i seguenti canali:

- tramite posta elettronica all'indirizzo RPCT: rpct@masoenergia.it ;

-
- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@masoenergia.it ;
 - tramite posta ordinaria all'indirizzo postale della Società corrente in Piazza Vecchia, 18 – 38050 Telve - TN

La richiesta deve essere sottoscritta in uno dei seguenti modi:

- con firma autografa apposta in calce alla richiesta, corredata da copia del documento di identità (documenti che dovranno essere entrambi allegati, in caso di utilizzo di email);
- con firma digitale apposta sulla richiesta allegata alla email;
- mediante email o pec.

Il RPCT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Il RPCT, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute dall'esterno, individua le tipologie di informazioni che rispondono a richieste frequenti o potenzialmente utili per gli *stakeholders* esterni e che, pertanto, potrebbe essere opportuno rendere pubbliche, anche se non obbligatorie, nella logica dell'accessibilità totale e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

All'esito della suddetta analisi il RPCT potrà provvedere all'aggiornamento delle presenti misure inserendo in una apposita sezione gli ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito internet istituzionale con indicazione delle relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

Art. 17 - Registro degli accessi

In particolare, in osservanza delle determinazioni ANAC, Masoenergia S.r.l. provvede all'adozione del cd. "Registro degli accessi", con relativa pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del proprio sito aziendale.

Il Registro dovrà essere aggiornato trimestralmente ad opera del RPCT attraverso l'inserimento dei seguenti dati:

A. richieste di accesso;

- data di presentazione alla Società;
- oggetto della richiesta;
- presenza di controinteressati;
- esito della richiesta (accoglimento; diniego parziale; diniego totale);
- data del provvedimento;
- sintesi della motivazione;

B. eventuale istanza di riesame;

- data di presentazione alla Società;
- esito della richiesta (accoglimento; diniego parziale; diniego totale);
- data del provvedimento;
- sintesi della motivazione;

C. eventuale ricorso al Giudice amministrativo;

- data di comunicazione del provvedimento alla Società;
- esito (accoglimento; diniego parziale; diniego totale).